



COMUNE DI CONDOFURI

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

* * * * *

Via Madonna della Pace, 26 - 89030 Condofuri (RC)
Centralino tel. 0965.776000 - Fax 0965.720632 - PEC: osl.condofuri@asmepec.it
C.F./P.I. 00162630800
<http://www.comune.condofuri.rc.it>

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica
del 21 maggio 2020 ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267

Deliberazione n. 184 del 14.06.2021

OGGETTO: Costituzione nel giudizio instaurato da Banca sistema S.p.A. in qualità di cessionaria di crediti della società Enel Energia s.p.a. - Nomina legale avv. Francesco Falcone.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **quattordici** del mese di giugno, alle ore 11.30 nella Sede della Delegazione municipale del Comune di Condofuri, il Commissario Straordinario di Liquidazione, nella persona del **dott. Sandro Immacolata Borruto**, assistito dal segretario comunale dott.ssa Elisabetta Priolo

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 06 dicembre 2019, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Condofuri;
- con D.P.R. del 21.05.2020, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente nella persona del dott. Sandro Immacolata Borruto;
- in data 18.06.2020, è stato formalizzato, con apposito atto deliberativo, l'insediamento del predetto O.S.L.;

DATO ATTO che

- l'art. 255 del D.lgs. 267/2000 rubricato "Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento" prevede al comma 1 che "Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252, comma 4, lettera b), l'Organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile."
- l'organo Straordinario di Liquidazione, per come indicato nella propria Deliberazione n. 1 del 18 giugno 2020, e conformemente a quanto disposto dall'articolo 252, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2019, atteso che l'ultimo bilancio dal Comune approvato è quello relativo all'esercizio 2019.
- la massa passiva di competenza dell'OSL, ai sensi dell'art. 254, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, è costituita da:
 1. debiti di bilancio al 31.12.2019;
 2. debiti fuori bilancio al 31.12.2019

3. debiti derivanti da procedure estinte;

4. debiti derivanti da transazioni.

- la determinazione della massa attiva sarà effettuata sulla base del fondo di cassa al 31.12.2019, rideterminato alla data odierna con le riscossioni dei residui attivi e, fino alla concorrenza della cassa, con i pagamenti dei residui passivi effettuati prima della dichiarazione di dissesto.

PRECISATO che, ai fini dell'inserimento della massa attiva, i residui attivi riscossi e i residui passivi pagati, fino alla concorrenza della cassa, vanno entrambi considerati alla data di deliberazione del dissesto, così come disposto dall'art.6, comma 2, lett. A), del D.P.R. n. 378/1993, con conseguente necessità di riversare tutte le somme incassate, a valere sulla gestione residui attivi, dal giorno successivo alla dichiarazione di dissesto a favore dell'Organo Straordinario di Liquidazione, risultando così costituiti:

a) dei residui attivi, certi e revisionati dall'Ente, ancora da riscuotere alla data odierna;

b) dei ratei dei mutui disponibili, in quanto non utilizzati dall'Ente e confermati dall'Istituto erogante;

c) delle entrate, tra le quali anche quelle straordinarie, quelle derivanti da recupero di evasione, da fitti, interessi attivi sul conto della liquidazione, risorse da recuperare in via giudiziale, risorse percepite da terzi illegittimamente o illecitamente, proventi da alienazione di beni del patrimonio disponibile non indispensabile;

d) dei proventi da alienazione di beni mobili non indispensabili;

e) dei proventi della cessione di attività produttive;

f) delle risorse finanziarie liquide da recuperare nel bilancio corrente e nei bilanci futuri dell'Ente recuperate nei modi di legge; delle eventuali quote degli avanzi di amministrazione non vincolati; di eventuali contributi straordinari.

RILEVATO che è stato notificato al Comune di Condofuri ed acquisito al prot. n. 781 del 20.01.2021, un ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Roma, dagli avv.ti Livia Oglio e Stefano Sutti nell'interesse della società Banca Sistema s.p.a in qualità di cessionaria di crediti della società Enel Energia spa, derivanti da fatture emesse prima del 31.12.2019, per l'importo complessivo di € 203.062,30;

VISTO il decreto ingiuntivo n. 35435 del 12.06.2019 con il quale a questo Comune viene ingiunto il pagamento di € 203062,30 oltre interessi, spese del procedimento liquidate in € 406,50 per spese € 2135,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.

VISTA la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 15 del 15 luglio 2020 in materia di competenze dell'OSL relativamente a fatti e atti di gestione ricollegabili all'arco temporale anteriore al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

RITENUTI sussistenti i presupposti per opporsi alla pretesa creditoria;

CONSIDERATO che:

- Il Comune di Condofuri non dispone all'interno della sua struttura organizzativa delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

- L'art. 17 del D.lgs. n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982, n. 31 e ss.mm.ii.";

- La suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs. n. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (...)";

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 2730 dell'11.05.2012 nella quale si evidenzia che la prestazione professionale di assistenza e difesa in giudizio comporta una "scelta fiduciaria" da parte dell'amministrazione, anche se ovviamente tale scelta resta soggetta "ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione".

DATO ATTO che questo Organismo Straordinario di liquidazione ha trasmesso richiesta, prot. n. 8291 de 10.06.2021, di preventivo all'Avv. Francesco Falcone, evidenziando che gli incarichi legali non potranno essere affidati per importo superiore ai minimi tariffari con riduzione ulteriore del 30%, ferma l'autorizzazione di questo Ente alla distrazione delle spese legali liquidate dal giudice che potranno

essere rimosse direttamente dal legale incaricato, previa eventuale decurtazione delle spese vive sostenute dall'ente.

VISTA la nota trasmessa dal predetto avvocato, acquisita al prot. comunale n. 8773 del 17.06.2021, nella quale il legale ha formulato preventivo per l'assistenza in giudizio del Comune di Condofuri per l'importo di € 5000,00 escluse le spese vive a carico dell'ente;

RITENUTA la congruità dello stesso in quanto l'importo richiesto è inferiore ai minimi tariffari e conforme alle indicazioni fornite da questo Ufficio;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.lgs. 50/2016;

Visto il DLgs 118/2011 e successive modificazioni;

D E L I B E R A

di conferire all'Avvocato Francesco Falcone con studio in Rione Serre I traversa n. 10 88821 Rocca di Neto (KR), l'incarico di difesa in giudizio del Comune di Condofuri nell'ambito del ricorso in premessa indicato;

di stabilire che il compenso da riconoscere all'avvocato incaricato per l'attività professionale svolta è di € 5000,00 ad esclusione delle spese vive a carico dell'Ente;

di dare atto che al pagamento dell'importo di cui alla presente deliberazione, si provvederà con separato provvedimento, ponendo l'onere a carico della gestione di liquidazione non appena si registrerà la relativa disponibilità;

di disporre la trasmissione della presente deliberazione a:

- Sindaco
- Responsabile dell'area economico finanziaria
- Segretario Comunale
- Addetto alla pubblicazione per l'inserimento nell' Home page del sito web istituzionale del Comune di Condofuri al link "Commissario Straordinario di liquidazione".
- All'avv. Francesco Falcone.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 4, comma 6 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 e di disporre la pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elisabetta L.M. Priolo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
F.to Dott. Sandro Immacolata Borruto

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott.ssa Elisabetta Priolo	IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE F.to Dott. Sandro Immacolata Borruto
------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 125 del D. Lgs. n. 267/2000)

L'addetto alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale, per la pubblicazione di legge, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal **21.06.2024**

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Giuseppina Nicodemi
